

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4057 del 23/07/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA DI CUI AL PROC. SUAP 114/2024 PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, LOC. GIARRETO, STRADA LANGHIRANO, 23/B - ADOZIONE DI AUA"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4220 del 23/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 8231 del 07/05/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/84240 del 08/05/2024), presentata dalla Società di cui alla domanda Procedimento SUAP n. 114/2024, nella persona del comodatario e gestore pro tempore della Ditta i cui dati

sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Langhirano, Via Giarreto 21/d e stabilimento sito in Comune di Langhirano, loc. Giarreto, Strada Langhirano 23/b, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Società ha fornito apposita documentazione;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta nell'istanza aua in esame, è quella di "vendita al dettaglio carburanti per autotrazione";

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/86112 del 10/05/2024 alla quale la Ditta ha risposto con documentazione a completamento trasmessa dal SUAP in data 28/05/2024 prot. n. 9665 (prot. Arpae n. PG/2024/98269 del 29/05/2024);
- che alla data del 28/05/2024 l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

- il parere di competenza di IRETI SpA prot. n. 7394 del 16/05/2024, acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/90286 del 16/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);*

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/98760 del 29/05/2024:

- il parere di competenza espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 13820 del 18/07/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/132179 del 18/07/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. Comunale n. 13308 del 11/07/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);*

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- nella documentazione a completamento dell'istanza pervenuta la Ditta ha dichiarato che trattasi di "...scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico (presenza di impianto di trattamento delle acque indicato dalla lettera p) del punto 1 della parte I dell'All.to IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ..."
- l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV

alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società di cui alla domanda Procedimento SUAP n. 114/2024, nella persona del comodatario e gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Langhirano, Via Giarreto 21/d e stabilimento sito in Comune di Langhirano, loc. Giarreto, Strada Langhirano 23/b, relativamente all'esercizio dell'attività di "*vendita al dettaglio carburanti per autotrazione*", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici (titolo abilitativo "*autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi*") di *specificata competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni,

disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. prot. n. 13820 del 18/07/2024 (*Allegato 2*) e nel parere di IRETI SpA prot. n. 7394 del 16/05/2024 (*Allegato 1*) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

per il rumore (titolo abilitativo “*comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)*”) al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 13820 del 18/07/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST acquisito a prot. Comunale n. 13308 del 11/07/2024 (*Allegato 2*) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. L’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano e IRETI SpA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all’interno del procedimento per il rilascio dell’AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2024/18381

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Questo documento è stato firmato digitalmente

IRETI

Parma

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itSpett.le Comune di
LANGHIRANO
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itPC Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.itScarichi Industriali
Ns. rif.: RT015429-2024 del 07/05/2024
Vs. rif.: 114/2024**Oggetto: Parere di conformità ditta Greco Nadia - LANGHIRANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Scarichi Industriali
 Ns. rif.: RT015429-2024 del 07/05/2024
 Vs. rif.: 114/2024

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Greco Nadia.

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Greco Nadia con sede legale in PR - Langhirano - Strada Langhirano n. 21/D, relativamente all' insediamento sito in PR - Langhirano - Strada Langhirano n. 21/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di VENDITA AL DETTAGLIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE corrispondente all'attività di **Autofficina con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di seconda pioggia e di PRIMA PIOGGIA;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Sedimentazione e Disoleatura;

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
 Sede legale:
 Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
 Registro imprese di Genova,
 C.F. 01791490343
 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
 REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
 Società partecipante al Gruppo IVA Iren
 Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
 e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
 C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
 16138 **Genova**
 F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
 10151 **Torino**
 F011 0703539

Via Schiantapetto 21
 17100 **Savona**
 F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
 43123 **Parma**
 F0521 248262

Strada Borgoforte 22
 29122 **Piacenza**
 F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
 42123 **Reggio Emilia**
 F0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 4) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 5) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere, salvo permessi straordinari concessi.
- 6) **Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.**
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali.**
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 2

Firmato digitalmente da:

GIORDANI MICHELE

Firmato il 18/07/2024 12:11

Seriale Certificato: 1967531

Valido dal 30/11/2022 al 30/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Langhirano, lì 18 Luglio 2024

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : **114/2024 del 09/04/2024**

Oggetto: Parere di conformità per matrici : "scarichi idrici" e "impatto acustico"
Istanza di AUA - Ditta CAV. GRECO NADIA
Stabilimento posto in Langhirano, Strada Langhirano, 21/a (frazione Giarreto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 07/05/2024 prot. n°8.231 di parere di competenza per la matrici "scarichi idrici" e "impatto acustico" per autorizzazione unica ambientale Ditta GRECO NADIA impresa individuale, per impianto posto in Langhirano, Strada Langhirano, 21/a;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore posto nel Comune di Langhirano, località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione corrispondente alla attività di "*autofficina con trattamento di disoleatura, decantazione, dissabbiatura*" e lo scarico è classificato come ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue" di cui al capo II[^] del titolo IV[^] della sezione II[^] della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006";

per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta GRECO NADIA , impresa individuale, per la Autorizzazione Unica Ambientale per impianto posto in Langhirano – strada Langhirano, 21/a, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel **parere IRETI Spa**, in qualità di gestore del servizio idrico integrato rilasciato il **16/05/2024** Protocollo RT007394-2024-P, pervenuto in data 16/05/2024 prot. N. 8.892

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso dal Servizio Territoriale di Parma di ARPAE n. Sinadoc 24422_2024 pervenuto il 11/07/2024 prot. n°13.308

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

Sinadoc 24422_2024

Spett.le Comune di Langhirano
Settore Gestione del Territorio
Piazza G. Ferrari, 1
43013 Langhirano (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

e p.c. Spett.le Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Arpae - Parma
Posta interna

Oggetto: riscontro richiesta parere di conformità per “impatto acustico” in Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della DITTA Individuale Greco Nadia posta in Langhirano (PR), Strada Langhirano n.21/A

In merito alla documentazione allegata all’istanza in oggetto, con la presente si prende atto di quanto dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla Sig. ra Nadia Greco in qualità di amministratore unico dell’impresa individuale, la quale attesta che il PV (Punto Vendita a marchio IP) carburanti non vengono utilizzati impianti rumorosi o attrezzature rumorose (viene esclusa la presenza di autolavaggi) in grado di produrre modifica dei livelli di rumore presenti nell’area all’esterno del perimetro del PV e che l’emissione sonora attribuibile al traffico indotto risulta non significativa rispetto a quello ora presente, pertanto nulla osta al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Distinti saluti.

Il Tecnico competente in acustica
ENTECA n. 5173

Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Parma

Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.